

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"AMICI CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II ROMA" - ONLUS  
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita l'Associazione - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "AMICI DEL CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II ROMA - ONLUS " in breve "AMICI DEL CONVITTO NAZIONALE - ONLUS", ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Piazza Monte Grappa 5, 00195 Roma e ha durata a tempo illimitato.

ART. 3

**L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge o eseguito a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.**

**L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.**

**L'Associazione prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.**

ART. 4

L'Associazione "AMICI DEL CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II ROMA" **non ha fini di lucro e** persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopi preminenti dell'associazione sono lo svolgimento di attività nei settori, indicati nell'art.10 del D.lgs. 460/97, di:

"3) beneficenza";

"4) istruzione";

"5) formazione";

"6) sport dilettantistico";

"9) promozione della cultura e dell'arte";

Il tutto dal punto di vista del:

- rafforzamento dei vincoli di solidarietà sorti nell'adempimento del comune dovere tra gli ex convittori e studenti;
- cura e l'assistenza morale e quindi il rinsaldamento dei vincoli fra gli associati;
- acquisizione di pubblicazioni e documenti sulla storia e sulle vicende del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, al fine di conservarne e tramandarne le tradizioni e difenderne le caratteristiche;
- creazione di un centro di fermento intellettuale intorno alle tradizioni ed alle caratteristiche del Convitto Nazionale predetto;
- istituzione di borse di studio, ovvero creazioni di fondi da destinarsi ad alunni meritevoli e bisognosi da prescegliersi dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei convittori e studenti del Convitto;
- iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative che perseguano il fine di valorizzare al meglio le caratteristiche del Convitto Nazionale Vittorio

Emanuele II.

ART. 5

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 6

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D. Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, bada a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, e ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

SOCI

ART. 7

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali intendano impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, a condizione di impegnarsi al rispetto del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà entro trenta giorni dalla sua presentazione.

**Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.**

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

**Le prestazioni che gli associati effettueranno a favore dell'Associazione sono sempre a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali della stessa.**

Gli associati si distinguono in:

- SOCI FONDATAORI: soggetti che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione e che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Pagano quota associativa annua;
- SOCI ORDINARI: soggetti che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione, ma che non sono intervenuti nella sua costituzione. Le candidature a "socio ordinario" possono essere proposte dai diretti interessati e devono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica. Pagano quota associativa annua.
- SOSTENITORI: soggetti anche esterni all'Associazione (persone fisiche e giuridiche, nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest'ultima, vogliono a essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione.  
I Soci sostenitori possono essere esentati dal versamento della quota associativa annua.
- BENEMERITI: soggetti anche esterni all'Associazione che, per eccezionali meriti nei confronti dell'Associazione stessa, siano reputati meritevoli di particolare riconoscimento;  
I Soci benemeriti possono essere esentati dal versamento della quota associativa annua.

- ONORARI: soggetti anche esterni all'Associazione, personalità illustri, ex-alunni che abbiano frequentato per almeno due anni il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Roma, che si siano particolarmente distinti in qualunque ambito della società civile, nazionale e/o internazionale.

I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua.

La qualifica di Socio onorario si perde solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

#### ART. 8

Tutti i soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti i soci, periodicamente, sono informati riguardo alle attività dell'associazione. La notifica delle attività dell'associazione può avvenire o attraverso invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'associazione stessa.

#### ART. 9

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo della quota associativa.

#### ART. 10

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### ART. 11

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### ART. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
- e se nominati:
- d) Il Vice presidente;
  - e) Il Segretario;
  - f) Il Tesoriere;
  - g) Il Collegio dei Revisori.

**Tutte le cariche sono elettive e gratuite.**

#### ART. 13

All'assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- f) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

ART. 14

L'Assemblea, composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere eseguita con avviso inviato per posta elettronica o per posta ordinaria e affissa, almeno sette giorni prima della riunione, nella bacheca dell'Associazione nei locali di ingresso principale del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, nonché nel sito Ufficiale dell'Associazione, attualmente [www.amicidelconvitto.org](http://www.amicidelconvitto.org)", contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 15

L'assemblea degli associati è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.

Può essere, inoltre, convocata a cura del Presidente, su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno dieci associati;

ART. 16

Le delibere dell'assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono inserite nel sito Ufficiale dell'Associazione, attualmente "[www.amicidelconvitto.org](http://www.amicidelconvitto.org)".

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, anche nei casi di modifiche allo Statuto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta, con il massimo di cinque deleghe per ciascun associato.

ART. 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei partecipanti, a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 19

L'assemblea può nominare anche un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio stesso.

In caso di morte, assenza o impedimento di un membro effettivo subentra il supplente più anziano.

I revisori esaminano annualmente i rendiconti e riferiscono all'assemblea.

#### ART. 20

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di massimo 15 membri, di cui 14 scelti fra gli associati e nominati dall'assemblea ed un membro di diritto nella persona del Rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.

Almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo deve essere costituito da ex studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al numero previsto dallo statuto.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o quattro dei propri membri lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### ART. 22

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni relative alle attività associative e di curare l'attuazione delle relative finalità;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente l'ordinaria amministrazione;
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- deliberare circa l'ammissione o l'espulsione degli associati;
- accettare le ammissioni dei soci ordinari;
- nominare i soci sostenitori ed onorari;
- **predisporre il regolamento interno dell'Associazione.**

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti a uno o più dei suoi membri.

#### ART. 23

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli affetti di fronte a terzi e in giudizio.

Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione e in caso di urgenza può compiere atti di amministrazione straordinaria dandone al più presto comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Al Presidente competono la firma e la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla la

regolare costituzione e sottoscrive assieme al segretario i verbali delle riunioni.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

##### ART. 24

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
- E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- F) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

##### Art. 25

Le quote associative ed ogni altra eventuale contribuzione rappresentano versamenti vincolati al sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

##### ART. 26

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

##### ART. 27

Riguardo alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs 460/97.

##### ART. 28

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo, unitamente al bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella riguardante le attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

##### ART. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

##### ART. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che **risulta** dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 31

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

##### ART. 32

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.